REGOLAMENTO (CE) N. 465/94 DELLA COMMISSIONE del 1º marzo 1994

che fissa, per la campagna 1993/1994, le percentuali della produzione di vini da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio per le regioni 3 e 6

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (²), in particolare l'articolo 39, paragrafi 9, 10 e 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3699/92 (4), ha stabilito le modalità di applicazione della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che il regolamento (CE) n. 343/94 della Commissione (⁵) prevede, per la campagna viticola 1993/1994, il ricorso alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e stabilisce il quantitativo totale da distillare nella Comunità nonché il quantitativo da distillare nelle varie regioni;

considerando che occorre ripartire fra le diverse categorie di resa la produzione delle regioni 3 e 6;

considerando che l'articolo 39, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 prevede che, per i produttori che hanno l'obbligo della distillazione, il quantitativo da distillare è pari ad una percentuale, da stabilire, della loro produzione di vino da tavola, percentuale ottenuta applicando una tabella progressiva in funzione della resa per ettaro; che è quindi opportuno stabilire le percentuali della produzione che ogni produttore soggetto a tale obbligo deve consegnare alla distillazione; che, pur basandosi su criteri obiettivi, queste percentuali devono comunque essere adeguate per tener conto délla situazione di ogni regione e delle esenzioni dalla distillazione obbligatoria disposte dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione per le campagne viticole 1988/1989 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1990/93 (7); che le tabelle devono permettere di dedurre da una determinata regione il quantitativo di vino

da tavola corrispondente all'obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 343/94; che tale obbligo si riferisce esclusivamente ai produttori tenuti a presentare una dichiarazione di produzione e dediti alla commercializzazione; che è pertanto d'uopo indicare nelle classi di resa esclusivamente i volumi corrispondenti a quelli riportati nelle dichiarazioni di produzione, sui quali si basa la tabella;

considerando che, in base al disposto dell'articolo 39, paragrafo 4, quarto comma del regolamento (CEE) n. 822/87 relativamente alla fissazione della tabella, occorre riferirsi, per la sua messa a punto, alla resa media di ciascuna delle regioni di produzione;

considerando che l'Italia, non ha trasmesso i dati relativi alla produzione di vino da tavola nonché la ripartizione di tale produzione secondo le classi di rendimento, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 605/92 (*); che diventa impossibile per la regione 4 di fissare attualmente, nei termini previsti dal regolamento (CEE) n. 822/87, la percentuale da applicare alla produzione di ciascun produttore, per determinare gli obblighi di consegna in distilleria di quest'ultimo; che l'assenza della fissazione della tabella progressiva non può essere invocata per opporsi agli obblighi individuali in Italia che saranno precisati non appena possibile e dopo che la Commissione avrà ricevuto i dati di base necessari;

considerando che le condizioni climatiche nella regione 4 non incidono in modo diretto sulla produzione e i prodotti ottenuti con rese elevate risultano possedere un buon livello qualitativo, che permette loro di trovare sbocchi commerciali interessanti, mentre certi vini ottenuti con basse rese non rispondono alle esigenze del mercato; che è pertanto opportuno fissare, per la regione 4, una tabella progressiva applicabile a tutta la produzione; che la resa nella regione 6 è in media inferiore a quella delle altre regioni e la sua incidenza sulla qualità del prodotto è relativamente scarsa; che in questa regione è possibile prevedere una tabella che escluda soltanto la produzione ottenuta con le rese più basse che, di norma, comporterebbero obblighi di distillazione in media molto ridotti e che rientrano negli esoneri previsti dal regolamento (CEE) n. 441/88;

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.

⁽¹) GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 54. (¹) GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.

^{(&#}x27;) GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 7.

^(*) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59. (*) GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 24.